



Comune di Pordenone

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria sull'ipotesi di

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
TERRITORIALE (C.C.D.I.T.)**

INERENTE IL

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI
PER GLI INCENTIVI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

(art. 1 c. 1091 della legge 30/12/2018 n. 145)

**AL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO
DEL COMUNE DI PORDENONE**

PREINTESA

stipulata in data 18 novembre 2019

**Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale
- Area Enti Locali -**

Pordenone, 06/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PORDENONE
dr. Primo Perosci

Lo schema di relazione illustrativa

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (*Scheda 1.1*);
2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati le Amministrazioni faranno riferimento, oltre che alle istruzioni di seguito riportate, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari: n.1 del 17 febbraio 2011 (*Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze*); n.7 del 5 aprile 2011 (*Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi*).

1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione:

- della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante (per la parte sindacale indicare le OO.SS. ammesse alla trattativa e, nell'ambito di queste, quelle firmatarie dell'accordo); dei soggetti destinatari;
- delle *materie trattate* dal contratto;
- del rispetto dell'*iter* procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa. In particolare:
- va attestato il *rispetto degli obblighi* di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la *sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato* (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al non assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla performance);
- va evidenziata *l'acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno* sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001; la certificazione dell'Organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti: vedi dopo); al riguardo si rammenta inoltre che:
 - a) non sono ammesse relazioni "cumulative", riferite, cioè, a più ipotesi di accordo e, pertanto, ogni singola ipotesi di accordo deve essere corredata da specifiche relazioni;
 - b) in assenza della certificazione positiva su tutti gli aspetti prima menzionati, l'ipotesi di accordo non potrà avere seguito.

A fini di validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto.

NOTA BENE

Va rammentato che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art. 5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione (es. formazione, articolazione dell'orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera. Si veda al riguardo anche la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica).

La relazione illustrativa dei contratti integrativi dovrà indicare l'acquisizione della Certificazione dell'Organo di controllo interno (par. 1.3).

Sul sito istituzionale dovrà essere pubblicato il contratto sottoscritto definitivamente, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, la certificazione dell'organo di controllo interno (articolo 40-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Gli Organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/01 (comma 7, ultimo periodo).

Va in ogni caso nuovamente e fortemente ribadito che in caso di rilievo dell'organo di controllo interno o di certificazione non positiva di cui all'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto non può avere seguito se non adeguato.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	PREINTESA: 18 novembre 2019 CONTRATTO: _____
Periodo temporale di vigenza	anno 2019-2021
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) (delibera Assemblea dei Sindaci UTI n. 94 del 05/12/2018):</p> <p>Presidente: Direttore Generale o in mancanza il Segretario Generale dell'UTI del Noncello</p> <p>Componenti: Segretari dei Comuni aderenti alla contrattazione territoriale</p> <p>Altri componenti: dirigenti di volta in volta convocati dal Presidente, sulla base degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute di delegazione trattante.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>CGIL F.P. CISL FP F.V.G. UIL F.P.L. CISAL EE.LL. FVG U.G.L. – EE.LL. R.S.U. UTI DEL NONCELLO R.S.U. COMUNE DI PORDENONE R.S.U. COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO FEDIRETS – AREA DIREL</p> <p>Componenti Parte Pubblica firmatari:</p> <p>Presidente: Segretario Generale dell'UTI del Noncello (e del Comune di Pordenone)</p> <p>Organizzazioni sindacali e RSU firmatarie (elenco sigle):</p> <p>CGIL F.P. CISL FP F.V.G. UIL F.P.L. CISAL EE.LL. FVG R.S.U. COMUNE DI PORDENONE FEDIRETS – AREA DIREL</p>
Soggetti destinatari	Personale delle categorie professionali incaricato delle funzioni di recupero delle entrate per IMU e TARI (art. 1 comma 1091 della legge 30/12/2018 n. 145).
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	La preintesa interviene sulla disciplina degli incentivi per l'attività di accertamento e controllo relativa all'IMU e alla Tari che consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione inerenti il recupero dell'evasione.

rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno PREINTESA: procedimento in corso CONTRATTO: _____ Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli PREINTESA: Procedimento in corso CONTRATTO: _____
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 La disciplina per gli EE.LL. della Regione FVG è contenuta nella L.R. 18/2016. Il Comune di Pordenone: 1) con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 21/02/2011 ha approvato le linee guida in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale. 2) con deliberazione della giunta comunale n. 52/2014 in data 28/02/2014 ha approvato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei funzionari incaricati di posizione organizzativa e dei dipendenti". L'Ente pertanto ha individuato, secondo quanto indicato nelle precedenti deliberazioni, i seguenti documenti formali per l'anno 2019: <ul style="list-style-type: none"> • DOCUMENTO DI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO 2016-2021: adottato con deliberazione di C.C. n. 42/2016 del 05/09/2016 • DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 (DUP) (art. 170 del D.Lgs. 267/2000): adottato con deliberazione di C.C. n. 55/2018 del 20/12/2018 • PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 CONTENENTE IL PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE): adottato con deliberazione di G.C. n. 14/2019 del 24/01/2019
		È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 è stato adottato con deliberazione giunta del Comune di Pordenone n. n. 45/2019 in data 28 febbraio 2019.
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 Sì, per quanto di competenza.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. 150/2009 (art. 6 L.R. 16/2010)? La Relazione della Performance relativa al 2019 costituirà atto preordinato alla liquidazione dei compensi, secondo i criteri stabiliti nella preintesa oggetto di certificazione. Tale relazione sarà approvata contestualmente al referto del controllo di gestione come previsto nel sistema performance di cui alla delibera di G.C. n. 52/2014 del 28/02/2014.	

//

2- Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Inoltre, considerato che l'utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito è una delle fasi del ciclo di gestione della performance (cfr. articolo 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009) e che il comma 4 dell'articolo 40-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che la contrattazione integrativa tenga conto dei bisogni della collettività e dell'utenza, emerge l'esigenza di stipulare contratti integrativi in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione. A tal fine appare opportuna l'indicazione dei risultati attesi dalla stipulazione del contratto integrativo in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale, adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

NOTA BENE

Per illustrare i risultati attesi, possono essere presi in considerazione gli obiettivi operativi previsti dal Piano della Performance per l'anno di riferimento, i quali declinano l'orizzonte strategico dei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni (Delibera CIVIT n. 112/2010; Delibera CIVIT n. 89/2010).

L'illustrazione dei contenuti dell'articolato è effettuata per singolo articolo e/o per ogni istituto/materia regolato, attestandone la compatibilità legislativa e contrattuale.

Pertanto, il contenuto minimo ed obbligatorio della relazione illustrativa è costituito da:

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

L'art. 38 del CCRL personale del Comparto unico, area enti locali stipulato il 15/10/2018 demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente la regolazione fra l'altro, dei "criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;"

Il comma 1091 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 prevede la possibilità per il Comune di destinare uno specifico fondo al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici ed al trattamento accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale, da attribuire mediante contrattazione integrativa.

PREMESSE:

Il presente documento disciplina criteri e le modalità di riparto del fondo incentivi gestione entrate tributarie.

Con riferimento alla LR 26/2014, l'Amministrazione comunale di Pordenone non ha mai conferito all'UTI del Noncello la funzione inerente la gestione dei tributi, mentre il Comune di Roveredo in Piano ha recentemente ritirato tale funzione precedentemente assegnata all'UTI, il presente contratto decentrato trova pertanto applicazione esclusivamente alle Amministrazioni comunali di Pordenone e di Roveredo in Piano e non all'UTI del Noncello.

L'attività oggetto di incentivazione è individuata nell'attività di accertamento e controllo relativi all'IMU e alla TARI, che consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione inerenti il recupero dell'evasione. A tali attività appartengono il controllo e la repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione di denunce tributarie obbligatorie e nei versamenti eseguiti dai contribuenti. Vi rientrano, altresì, le bonifiche delle banche dati e la successiva emissione di avvisi di accertamenti d'ufficio e in rettifica, di solleciti, ingiunzioni e nell'emissione di ruoli coattivi.

L'attribuzione del fondo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, allo sviluppo di conoscenze, di capacità professionali ed incremento della produttività e risultati raggiunti.

TESTO DELLA PREINTESA:

PREMESSE:

- sono riportati gli atti delle singole Amministrazioni necessari e propedeutici alla costituzione del tavolo di trattativa in forma territoriale, obbligatorio per l'UTI e per il Comune di Roveredo in Piano ha conferito in UTI la funzione di gestione del personale e facoltativo per il Comune di Pordenone;
- è riportato il procedimento per la stipula ed esecuzione del CCDIT;

ART. 1 – riporta l'oggetto del regolamento

ART. 2 – riporta la misura di costituzione del fondo, stabilita nella misura massima prevista dalla legge.

ART. 3 – contiene l'indicazione dell'attività oggetto di incentivazione, che va declinata in specifici obiettivi di risultato formalizzati annualmente in sede di predisposizione degli obiettivi di gestione (Piano della performance integrato al PEG).

ART. 4 – individua i soggetti destinatari dell'incentivo

ART. 5 – definisce la quota del fondo destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti e la quota da destinare al trattamento accessorio del personale.

ART. 6 – specifica le possibilità di destinazione della quota di fondo destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti

ART. 7 – stabilisce che la distribuzione degli incentivi è subordinata all'approvazione del bilancio e del rendiconto entro i termini (non prorogati) stabiliti dalla legge ed è direttamente correlata alla misura dei risultati di performance raggiunti come emergono dalla relazione annuale sulla performance, validata dall'OIV. L'articolo individua inoltre le quote di distribuzione del fondo fra i diversi uffici (attività) e la misura individuale dei compensi che è correlata all'apporto individuale come risultante dalle schede di valutazione annuali.

ART. 8 – entrata in vigore

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo

L'amministrazione destina a un fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del DLgs 75/2017.

Sono destinate al finanziamento di tale fondo:

5% delle riscossioni relativi agli atti di accertamento IMU predisposti dagli uffici comunali

5% delle riscossioni relativi agli atti di accertamento TARI predisposti dagli uffici comunali

Il fondo è ripartito per il 20% al potenziamento delle risorse strumentali (acquisizione software specifici, apparecchiature tecnologiche funzionali, ecc.... e per il rimanente 80% per il riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente.

Il totale degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo.

Sono previste compensazioni relativamente al pagamento del lavoro straordinario.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi è necessario l'accertamento positivo dei risultati derivanti dal sistema performance e l'attribuzione è strettamente correlata alla misura dei risultati raggiunti ed all'apporto individuale del dipendente come emerge dalla scheda annuale di valutazione.

c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

NOTA BENE

I rinvii a precedenti contratti devono essere chiaramente ed espressamente indicati, con riproduzione testuale della relativa disciplina, evitando la mera citazione degli estremi degli stessi. È fatto divieto di rinvio, anche tacito, a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

<p>d) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.</p>	<p>I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo normativo, sono in stretta correlazione con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano della Performance, in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009 e sono finalizzati al recupero dell'evasione tributaria.</p>
<p>e) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.</p>	

Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

La relazione tecnico-finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. **paragrafo 1.3** della **Parte I**). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Con riferimento al caso di *Contratto integrativo stralcio* la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso.

La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l'ambito di intervento con effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico-finanziaria relativa che deve accompagnare l'illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.

3.1 - Modulo 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura finanziaria

Questa sezione deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura del fondo come riferita alla struttura del bilancio dell'Amministrazione.

L'incentivo si applica a condizione che vi sia la copertura finanziaria e la formale prenotazione della spesa (vedi art. 16 comma 3 del Regolamento).

In considerazione del fatto che le risorse finanziarie all'uopo destinabili sono di natura vincolata, accertate secondo quanto evidenziato nei punti precedenti, si attesta che le risorse da destinare agli incentivi economici derivanti dall'applicazione del fondo trovano puntuale copertura finanziaria nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio dell'Ente.